



CITTA' DI TRAPANI

IMU

ANNO 2020

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili. Con l'abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell'IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160). La nuova IMU 2020 mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale. Non è più prevista, invece, l'esenzione per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all'AIRE. Per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI.

Il comma 762 della Legge 27.12.2019, n.160 dispone che in sede di prima applicazione dell'imposta la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Essendo la Tasi non più dovuta ne consegue che essa si somma all'importo dell'Imu e la metà della somma verrà versata utilizzando il codice tributo dell'Imu.

Se però lo scorso anno l'Imu non era dovuta mentre era dovuta la Tasi, il primo acconto può essere omesso. Lo precisa il Dipartimento delle Finanze con la circolare 1/DF/2020.

L'art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia) stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU, per il settore turistico.

Non è dovuta la prima rata 2020 della nuova IMU relativa immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.

È stabilito che, per l'anno 2020, non è dovuta la nuova IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (sono gli alberghi e le pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La scadenza del saldo è fissata al 16 dicembre 2020.

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 16/07/2020 sono state deliberate le aliquote da applicare al calcolo dell'IMU 2020 che sono le seguenti:

TIPOLOGIA UNITA' IMMOBILIARI	COMUNE		STATO	
	codice	aliquota	codice	aliquota
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate. (Fabbricati Merce)	3939	0,22%		
Abitazioni Principali e relative Pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), classificate nelle categorie catastali A1/, A8, e A9 con la detrazione di 200 euro	3912	0,6%		
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3918	0,1%		
Aree fabbricabili	3916	1,06%		
Altri Fabbricati escluso categoria "D"	3918	1,06%		
Fabbricati categoria "D" ad eccezione della categoria D/10	3930	0,3%	3925	0,76%
Terreni agricoli e incolti (tranne quelli posseduti e condotti da coltivatori agricoli e da imprenditori agricoli)	3914	1,06%		
Gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono essere assimilati all'abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il comodato, che però non prevede più l'assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile – (art. 1, comma 10, legge n. 208/2015 legge di stabilità 2016).	3918	1,06%		

Base imponibile:

■ **fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5% applicando i seguenti moltiplicatori diversi a seconda della categoria catastale:

Fabbricati Cat. A (da A/1 a A/9) **160** Fabbricati Cat. A/10 **80** Fabbricati Cat. B (da B/1 a B/8) **140** Fabbricati Cat. C/1 **55**

Fabbricati Cat. C/2-C/6-C/7 **160** Fabbricati Cat. C/3-C/4-C/5 **140** Fabbricati Cat. D (da D/1 a D/10 esclusi D/5) **65** Fabbricati Cat. D/5 **80**

■ **terreni iscritti in catasto:** reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% applicando il seguente moltiplicatore:

Terreni agricoli o incolti tranne quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola **135**

■ **aree fabbricabili:** valore venale di comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

■ Immobili locati a canone concordato: l'aliquota IMU stabilita dal Comune è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), o con apposito bollettino postale, utilizzando i codici tributo sopra indicati. Il codice comune da indicare è L331. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Dichiarazione: se nel 2019 sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre 2020, utilizzando apposito modello ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti collegarsi al sito del comune: www.comune.trapani.it dove è disponibile on line il calcolo con l'opportunità di compilare e stampare il modello F24 e il modello riepilogativo di calcolo.